

Bellinzona
11 marzo 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario avv. Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 17 giugno 2015 dal signor

A., ;

contro

la decisione 17 giugno 2015 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, CP 6277, 6901 Lugano;

viste le risultanze istruttorie, la risposta 11 settembre 2015 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano, nonché la replica 28 settembre 2015 del ricorrente e la duplica 15 ottobre 2015 dell'autorità di prime cure;

preso atto che la Commissione di mediazione indipendente, Bellinzona non ha formulato alcuna osservazione;

richiamata la decisione 17 luglio 2015 della scrivente Commissione;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato

in fatto ed in diritto che, in data 18 marzo 2015 il signor A., ha chiesto alla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali (di seguito: la Direzione), tramite formulario ufficiale, una domanda di accesso a documenti ufficiali fondata sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT, RL 1.6.1.3);

che la predetta domanda concerne l'accesso alla documentazione riguardante lo Spaccio presso il carcere La Stampa, segnatamente il valore dello stock iniziale e finale, il valore del conto acquisti e il valore del conto vendite per gli anni 2013 e 2014;

che, con scritto 24 marzo 2015, il Direttore delle Strutture carcerarie cantonali ha negato l'accesso ai dati richiesti;

che, dopo un ulteriore scambio di corrispondenza che non occorre riassumere in questa sede, il 14 aprile 2015 l'insorgente ha formulato la richiesta di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT;

che la missiva è stata ritornata al ricorrente munita del timbro e della firma del Direttore delle Strutture carcerarie cantonali con la dicitura scritta a mano "*Già risposto → A.*";

che avverso la predetta presa di posizione del Direttore è insorto, con gravame datato 22 aprile 2015, il signor A.;

che, con ordinanza 28 maggio 2015, la scrivente Commissione - posto come lo scritto 14 aprile 2015 non potesse essere considerato una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT - ha ritenuto di dover trattare d'ufficio l'impugnativa presentata quale ricorso per denegata giustizia;

che, in data 17 giugno 2015, la Direzione ha emanato una decisione motivata, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, con la quale ha respinto la richiesta formulata dal signor A. il 18 marzo 2015. L'Autorità di prime cure ha motivato il diniego rilevando anzitutto come i documenti richiesti fossero da considerare di natura sensibile in quanto potrebbero essere utilizzati dal richiedente quale mezzo per aumentare alcune

rivendicazioni della popolazione carceraria. Inoltre, la Direzione sostiene che la documentazione rientra nelle eccezioni al diritto di accesso previste dalla LIT, in particolare l'art. 10 cpv. 1 lett. c) che esclude la consultazione qualora possa essere messa in pericolo la sicurezza dello Stato e dell'ordine pubblico, siccome la richiesta formulata dal signor A. - presunto leader nella Sezione aperta del carcere dal punto di vista delle rivendicazioni della popolazione carceraria - potrebbe perturbare la sicurezza e l'ordine all'interno del Penitenziario;

che avverso la predetta decisione insorge - con il ricorso citato in ingresso - il signor A. il quale ne postula l'annullamento. L'insorgente domanda che venga ordinato l'accesso ai documenti come da sua richiesta 18 marzo 2015 nonché l'accesso a tutta la documentazione contabile dello Spaccio. Egli rileva come la Direzione non possa appellarsi all'art. 10 cpv. 1 lett. c) siccome inapplicabile nella fattispecie concreta;

che, con risposta 11 settembre 2015, la Direzione si rimette al giudizio di questa Autorità di ricorso, mentre la Commissione di mediazione indipendente, non ha formulato osservazioni. Delle ulteriori allegazioni delle parti si dirà nella misura del necessario all'evasione del gravame qui appresso;

che, nel frattempo, con decisione 17 luglio 2015, questa Commissione - constatato come l'oggetto del gravame 22 aprile 2015 si fosse esaurito nelle more di causa con l'emanazione della decisione 17 giugno 2015 qui impugnata - ha stralciato dai ruoli la pregressa procedura ricorsuale;

che, giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;

che preliminarmente occorre rammentare che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di

favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza;

che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità;

che per documenti ufficiali ai sensi della LIT si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT), indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate (art. 8 cpv. 1 lett. a) RLIT);

che non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT);

che, a mente della Direzione, i documenti richiesti devono essere considerati sensibili in quanto potrebbero essere utilizzati dal richiedente quale mezzo per far valere delle rivendicazioni della popolazione carceraria;

che, l'evenienza sollevata dall'Autorità di prime cure contrasta con lo scopo perseguito dalla stessa legge, ovvero sia favorire la partecipazione alla vita pubblica e garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (Messaggio CdS n. 6296, pag. 35; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 375 segg., qui p. 394);

che infatti, da una parte, la LIT non distingue tra documenti sensibili o non sensibili, bensì tra documenti ufficiali (art. 8 cpv. 1 LIT oltre all'art. 8 RLIT) e non ufficiali (art. 8 cpv. 2 LIT e 7 RLIT)

e quindi risulta ininfluenza, dal punto di vista della stessa LIT, l'utilizzo che il richiedente intende fare dei documenti richiesti;

che, d'altra parte, il fatto che la Direzione abbia già ragguagliato la popolazione carceraria sull'impiego dell'utile conseguito dalla vendita dei vari prodotti presso lo Spaccio, non esclude la possibilità di richiedere i documenti oggetto della vertenza. Infatti, accedendo ai medesimi si può verificare unicamente il montante dell'utile e non il suo utilizzo;

che, inoltre, per essere accessibile la documentazione deve contenere un'informazione riguardante un compito pubblico, che non coincide necessariamente con un compito d'interesse pubblico: vi sono infatti alcuni compiti svolti da privati nell'interesse pubblico che non costituiscono compiti pubblici (Messaggio CdS n. 6296, pag. 18);

che, nel caso concreto, la scrivente Commissione osserva come la documentazione contabile relativa alla gestione dello Spaccio collocato all'interno della struttura carceraria costituisca un documento che concerne l'adempimento di un compito pubblico. Infatti, l'attività di vendita - sebbene potrebbe essere parificata ad una attività privata - deve essere contestualizzata nell'ambito carcerario (dove i detenuti non hanno altro modo per acquisire beni per la loro esistenza) ed è contemplata espressamente dall'art. 4 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2.) il quale dispone che *la Direzione emana, per le singole strutture, le disposizioni di dettaglio regolanti il funzionamento dei servizi interni (cucina, lavanderia, infermeria, spaccio, pulizia, eccetera)*;

che inoltre si rileva, stante la ris. gov. n. 5155 dell'8 giugno 1994 (cfr. documento allegato alla risposta 11 settembre 2015 della Direzione), come l'utile realizzato tramite lo Spaccio di rivendita del Penitenziario confluisca nel Fondo sociale a favore della comunità carceraria la cui contabilità è sottoposta alla revisione annuale dell'ispettorato delle finanze (cfr. punto 4 lett. d) della citata risoluzione);

che, quindi ed a maggior ragione, i documenti oggetto della richiesta sono informazioni elaborate da un ente pubblico, al quale compete l'obbligo di rendiconto, che possono essere oggetto di consultazione da parte del pubblico nell'ottica di una forma di controllo da parte dell'amministrato sull'amministrazione;

che, alla luce delle predette considerazioni, la documentazione concernente lo Spaccio presso il carcere La Stampa, segnatamente il valore dello stock iniziale e finale, il valore del conto acquisti e il valore del conto vendite per gli anni 2013 e 2014 devono essere considerati documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT che il ricorrente ha di principio il diritto di consultare (art. 9 cpv. 1 LIT);

che, come qualsiasi altro diritto soggettivo, anche il diritto di accesso non è assoluto ma può essere limitato per ragioni di preminente interesse pubblico o privato. L'art. 10 LIT prevede una lista esaustiva dei casi in cui un interesse pubblico (art. 10 cpv. 1 lett. a, b, c, d e l'art. 10 cpv. 2 LIT) o privato (art. 10 cpv. 1 lett. e, f, g LIT) può contrapporsi a un libero accesso;

che giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. c) LIT il diritto di accesso può essere negato quando la consultazione dei documenti ufficiali può mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico;

che tale eccezione è stata fatta valere dalla Direzione nella decisione qui impugnata;

che, la possibilità esposta dalla predetta norma riguarda le attività della polizia, delle dogane, dei servizi di informazione e dell'esercito e consente inoltre di mantenere segreta qualsiasi informazione la cui divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. Messaggio CdS n. 6296, pag. 24);

che la tutela dell'ordine pubblico si riferisce segnatamente alla tranquillità, alla sicurezza, alla salute e alla moralità. Lo scopo è evitare che l'accesso pubblico a un documento ufficiale rischi di esporre singole persone o parti della popolazione per esempio ad

atti di terrorismo, criminalità, violenza estremista o spionaggio (MARCELLO BAGGI/ BERTIL COTTIER, op. cit. p. 399);

che, nella fattispecie concreta, la scrivente Commissione non ritiene che l'accessibilità alla documentazione richiesta possa compromettere la sicurezza e l'ordine pubblico del Penitenziario La Stampa, siccome le possibili ulteriori rivendicazioni della popolazione carceraria - peraltro non comprovate in questa sede - non possono essere considerate alla stregua *di atti di terrorismo, criminalità, violenza estremista o spionaggio*;

che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto accolto e la decisione impugnata annullata. Conseguentemente è concessa al signor A. la consultazione della documentazione concernente lo Spaccio presso il carcere La Stampa, segnatamente il valore iniziale e finale dello stock, il valore del conto acquisti e il valore del conto vendite per gli anni 2013 e 2014;

che, per contro, la richiesta dell'insorgente - formulata solo in sede ricorsuale - di poter accedere a tutta la documentazione contabile dello Spaccio non può essere accolta siccome esula della presente procedura e, se del caso, dovrà essere oggetto di una nuova richiesta fondata sulla LIT;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per i quali motivi
richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è accolto.
 - 1.1. Di conseguenza, la decisione 17 giugno 2015 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano, è annullata.
 - 1.2. E' fatto ordine alla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali di permettere la consultazione al signor A. della documentazione concernente lo Spaccio presso il carcere La Stampa, segnatamente il valore dello stock, il valore del conto acquisti e il valore del conto vendite per gli anni 2013 e 2014.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
 - ;
 - ;

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo